

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE TERZA CIVILE

Giudice dr.ssa Cecilia BERNARDO

Il Giudice,

sciogliendo la riserva assunta,

rilevato che, con ricorso ex art. 696 *bis* c.p.c., il cliente ha chiesto disporsi una consulenza tecnica preventiva al fine di accertare il tasso effettivo globale applicato nel rapporto di affidamento stipulato tra le parti; l'eventuale superamento del tasso-soglia usura; nonché l'ammontare di eventuali interessi anatocistici applicati in violazione di legge dalla Banca;

considerato che - secondo l'orientamento giurisprudenziale condiviso da questo Tribunale - il ricorso a norma dell'art. 696 *bis* c.p.c. presuppone che la controversia fra le parti abbia come unico punto di dissenso ciò che, in sede di giudizio di merito, costituirà oggetto di consulenza tecnica, acquisita la quale appare assai probabile che esse si concilieranno, non residuando - con valutazione da compersi in concreto *ex ante* - altre questioni controverse. Solo in tal modo è possibile scongiurare l'instaurazione di procedimenti *ante causam* volti ad ottenere consulenze tecniche "esplorative", non precedute - come accadrebbe invece nel giudizio di merito - dalla positiva valutazione del giudice circa la necessità dell'indagine peritale ai fini della decisione (cfr., Tribunale Milano sez. X, 23 gennaio 2007, ma si veda anche Tribunale Pavia, 14 luglio 2008 secondo il quale è inammissibile il ricorso a norma dell'art. 696 *bis* c.p.c. quando la decisione della causa di merito implichi la soluzione di questioni giuridiche complesse o l'accertamento di fatti che esulino dall'ambito delle indagini di natura tecnica);

considerato che, dando continuità a un indirizzo interpretativo che si è affermato in questo Tribunale, il giudicante ritiene di escludere che in fattispecie quale quella in esame possa darsi corso alla consulenza tecnica preventiva di cui all'art. 696 *bis* c.p.c.;

considerato, infatti, che compito del consulente tecnico è di percepire, verificare, descrivere e talora valutare economicamente i fatti controversi tra le parti, essendo rimesso solo al giudice decidere questioni di diritto e stabilire la rilevanza giuridica di tali fatti e dichiarare se essi integrino la fattispecie di un diritto soggettivo;

considerato che una definizione più larga del recinto delle condizioni di accesso alla consulenza tecnica preventiva non muterebbe il giudizio finale circa la non esperibilità, nella presente sede, della consulenza tecnica preventiva;

ritenuto infatti che l'art. 696**bis** richiede, quantomeno, che l'accertamento sia astrattamente idoneo ad "agevolare la composizione della lite facendo chiarezza su un preciso e delimitato punto di dissenso tra le parti" (Trib. Bologna 9.4.2010, [www.giuraemilia.it](http://www.giuraemilia.it));

considerato che, in questo procedimento, per giustificare l'accertamento tecnico contabile tale punto di dissenso andrebbe individuato nella mera quantificazione della pretesa della ricorrente, indipendentemente dalla controversia delle parti circa l'*an debeat*ur (profilo, quest'ultimo, che involge la risoluzione di questioni prettamente giuridiche, demandate, come tali, al giudice del merito);

ritenuto che ai fini dell'individuazione di un punto di dissenso sulla quantificazione delle somme che si assumono illegittimamente accordate alla banca (per interessi e utilità eccedenti il tasso soglia) - e cioè per potersi affermare che il calcolo di tali importi sia inesatto dal punto di vista contabile (l'unico valutabile attraverso la consulenza tecnica) - sarebbe stato necessario: a) che il ricorrente avesse indicato l'ammontare

Ordinanza, Tribunale di Roma, dott.ssa Cecilia Bernardo, 07.06.2015

delle somme pretese dalla resistente e rappresentato l'erroneità (avendo riguardo alla tecnica contabile) del relativo conteggio, b) che la banca avesse affermato la correttezza del procedimento di calcolo da essa adottato;

considerato, tuttavia, che il suddetto procedimento di calcolo appare dedotto in maniera assolutamente generica, ciò rendendo impossibile per la Banca resistente prendere posizione su questioni, di rilievo tecnico-contabile, afferenti l'oggetto della pretesa che potrebbe essere azionata in un futuro giudizio di merito;

ritenuto che tutto ciò porta a ritenere insussistente un punto di dissenso delle parti circa il *quantum debeatur* che possa essere devoluto all'indagine del consulente tecnico;

ritenuto che, in caso contrario, si finirebbe per ammettere che la consulenza tecnica preventiva possa essere diretta a dare consistenza numerica a semplici allegazioni suscettibili di esame in sede di giudizio di merito: il che, con tutta evidenza, non può essere;

ritenuto che, del resto, la giurisprudenza ha sottolineato che l'accertamento del credito di cui all'art. 696bis possa essere demandato al C.T.U. soltanto nelle ipotesi in cui possa effettuarsi solo con l'ausilio di cognizioni tecniche, senza che lo strumento processuale possa svolgere una funzione esplorativa e fondata su mere congetture (Trib. Reggio Emilia 17.10.2006, [www.giuraemilia.it](http://www.giuraemilia.it)) e senza che possa attribuirsi al consulente il compito di acquisire materiale probatorio (Trib. Bologna 9.10.2009, *ibidem*);

considerato che, pertanto, il ricorso deve essere respinto;

ritenuto che, in ragione degli esistenti contrasti giurisprudenziali in ordine ai presupposti dello strumento di cui alla richiamata norma, sussistono giustificati motivi per compensare le spese della presente procedura;

P.Q.M.

RIGETTA il ricorso proposto dal cliente;

DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese del presente procedimento.

Si comunichi alle parti.

Roma, 7.6.2015

Il Giudice

Dott.ssa Cecilia Bernardo

*\*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*